



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATO A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 19/12/2017

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

Indice

Indice

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Avvio del procedimento

Articolo 3 - Avvio del procedimento d'ufficio

Articolo 4 - Avvio del procedimento su istanza di parte

Articolo 5 - Effetti dell'invito al contraddittorio

Articolo 6 - Atto di accertamento con adesione

Articolo 7 - Perfezionamento dell'adesione

Articolo 8 – Norme finali



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

- 1) Con le disposizioni del presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene disciplinato l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- 2) l'accertamento con adesione è applicabile a tutti i tributi comunali nei casi in cui esiste materia concordabile, quando cioè il procedimento di accertamento del Comune si fonda su elementi di fatto suscettibili di possibile diverso apprezzamento;
- 3) resta escluso il ricorso all'accertamento con adesione nei casi di provvedimenti di liquidazione a seguito di attività di controllo formale ovvero nei casi in cui il procedimento di accertamento si fonda su elementi, di fatto o di diritto, certi ed incontrovertibili;
- 4) per il Comune è competente alla definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile del tributo che agisce secondo il prevalente, concreto ed attuale interesse dell'Ente;
- 5) nelle seguenti disposizioni per «Comune» o «ufficio» si intende il Servizio tributi del comune di Castelnuovo Rangone.

Articolo 2 - Avvio del procedimento

- 1) L'accertamento con adesione può essere attivato:
 - a. d'ufficio, per iniziativa del Comune prima della notificazione al contribuente di provvedimenti di accertamento;
 - b. su istanza di parte, per iniziativa del contribuente a seguito della notificazione di provvedimenti di accertamento da parte del Comune.

Articolo 3 - Avvio del procedimento d'ufficio

- 1) Il responsabile del tributo, prima della emissione degli avvisi di accertamento, può notificare al contribuente un invito al contraddittorio presso gli uffici comunali per la definizione con adesione dell'accertamento, in cui sono riportati:
 - a) il tributo e le annualità oggetto dell'attività di accertamento;
 - b) l'esposizione delle motivazioni alla base dell'invito al contraddittorio;
 - c) le modalità previste per l'adesione;
 - d) il luogo, la data e l'ora per l'esperimento del contraddittorio;
- 2) l'invio di questionari da parte dell'ufficio con la richiesta di informazioni, dati o documenti non costituisce in nessun caso invito alla definizione con adesione dell'accertamento.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

Articolo 4 - Avvio del procedimento su istanza di parte

- 1) Il contribuente a cui il Comune abbia notificato provvedimenti di accertamento non preceduti dall'invito di cui all'art. 3 del presente regolamento, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso innanzi la competente commissione tributaria, può proporre al Comune una motivata istanza di accertamento con adesione contenente anche tutti i recapiti presso i quali far pervenire le comunicazioni dell'ufficio;
- 2) l'istanza deve essere trasmessa con mezzi idonei: raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o telefax;
- 3) la presentazione della istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione per un periodo di novanta giorni del termine previsto per la presentazione del ricorso;
- 4) entro 15 giorni dalla ricezione della istanza di accertamento con adesione il Comune può invitare il contribuente al contraddittorio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, telefax ovvero telefonicamente;

Articolo 5 - Effetti dell'invito al contraddittorio

- 1) In sede di contraddittorio il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale;
- 2) la mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato per il contraddittorio o l'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la competente commissione tributaria equivale alla rinuncia alla definizione con adesione dell'accertamento;
- 3) il contribuente impossibilitato a prendere parte al contraddittorio deve comunicarlo all'ufficio con mezzi idonei (posta elettronica certificata o telefax) prima della data fissata, con la richiesta di proposizione di un nuovo invito.

Articolo 6 - Atto di accertamento con adesione

- 1) L'atto di accertamento con adesione è redatto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente e, per l'Ente, dal responsabile del tributo. Nell'atto di accertamento con adesione sono riportati i termini dell'adesione, il maggior tributo accertato, l'importo delle sanzioni nonché ogni altra somma accessoria da versare, eventualmente in forma rateale;
- 2) l'atto di accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione ed inoltre non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio;
- 3) la definizione con adesione dell'accertamento non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice da parte del Comune nei casi in cui sopravviene la conoscenza di nuovi elementi che conducono alla determinazione di un maggior tributo dovuto;



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

- 4) in caso di definizione dell'accertamento con adesione le sanzioni previste per l'omessa o l'infedele dichiarazione o denuncia sono ridotte nella misura prevista agli art. 16 e 17, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Articolo 7 - Perfezionamento dell'adesione

- 1) L'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento delle somme definite entro termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui al precedente articolo 6. In caso di iniziativa su istanza di parte ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, con il perfezionamento dell'adesione perde di efficacia il provvedimento di accertamento;
- 2) le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali (oppure 24 rate mensili) di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali (oppure 48 rate mensili) se le somme dovute superano i cinquantamila euro . L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al precedente comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese/trimestre. In caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 15-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- 3) sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi secondo le regole previste dagli specifici regolamenti comunali per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi oggetto di adesione o, in mancanza, dal regolamento generale delle entrate comunali. Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- 4) entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente trasmette la quietanza all'ufficio, ricevendo copia dell'accertamento con adesione.

Articolo 8 – Norme finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018 ed abroga tutte le previgenti disposizioni in materia;
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modificazioni degli articoli di legge in esso richiamati.